

GIUSTIZIA CIVILE

Anno LIX Fasc. 2 - 2009

Renato Marini

**DONAZIONI INDIRETTE,
«MALVAGITÀ DEL DONATARIO»
E REVOCAZIONE DELLE DONAZIONI**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

TRIBUNALE DI ROMA — 8 marzo 2008 — *Giud. Vitalone* — L. (avv. Corea) c. P. (avv. Sellani)

[2880/324] **Donazione - Revocazione - Cause - Ingratitudine - Grave pregiudizio al patrimonio del donante - Dolo del donatario - Malvagio proponimento di danneggiare - sottrazione di beni al padre - Cause di revocazione - Insussistenza.**
(C.c., art. 801).

La revocazione della donazione per ingratitudine del donatario, che ha « dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio » del donante, presuppone il dolo, da intendersi nel senso di malvagio proponimento di danneggiare, per cui non è di per sé idoneo a tal fine l'aver indebitamente sottratto al padre (donante) alcuni oggetti preziosi (1).

(*Omissis*). — Con riferimento alla domanda principale proposta dall'attore di procedere per indegnità alla revocazione delle donazioni indirette fatte a favore del figlio P. (v., in particolare, p. 2 dell'atto di citazione) si osserva che oggetto dell'eventuale sentenza di revoca possono essere soltanto le erogazioni di denaro e non certo i beni con queste acquisiti per la rilevante ed assorbente circostanza che non possono rientrare nel patrimonio del donante beni che non ne hanno mai fatto parte. Quindi né gli immobili acquistati per il figlio, né le partecipazioni societarie. La revocazione *ex art. 801 ss. c.c.* infatti è strumento che consente che quanto sia uscito dal patrimonio del donante possa, a causa della indegnità del donatario, ovvero per la sopravvenienza di figli dello stesso donante, rientrare nel patrimonio di costui.

Ove infatti fosse ammissibile la pretesa principale come prospettata nell'atto di citazione, l'accoglimento della domanda trascritta sugli immobili del donatario dovrebbe comportare che questi tornino ad essere intestati al donante, ciò è tuttavia evidentemente precluso dalla meridiana circostanza che costui non né è mai stato titolare; apparendo, peraltro, irrilevante, per quanto qui interessa, l'avvenuto trasferimento degli immobili a terzi, dopo la trascrizione dell'atto di citazione.

In forza di questa premessa, e trattando pertanto della domanda subordinata di revocazione della dazione di somme necessarie per l'acquisto dei diversi cespiti indicati in citazione, si deve rilevare che l'episodio che lamenta l'attore, e che più di altri, costituirebbe indice di un profilo di indegnità in capo al convenuto è la sottrazione di alcuni preziosi minimosaici che costui avrebbe poi rivenduto ad antiquari. Il fatto è obiettivamente sintomatico di una lesione del doveroso senso di rispetto e gratitudine del figlio nei confronti del padre; e si connota per la sua gravità anche perché non solo ha riguardato la indebita sottrazione di una parte del patrimonio dell'attore, ma ancor più beni a cui questi era legato per la accentuata passione di collezionista.

Ciò non toglie però che l'unicità dell'episodio, collegata ad uno stato di concitazione psicologica del convenuto, al tempo fortemente coinvolto, a dire dello stesso attore, nell'uso di sostanze stupefacenti, non sembra di per sé solo idonea ad integrare la causa di indegnità *ex art. 801 c.c.*

Non si palesa, infatti, nella condotta del convenuto, al di là della sua coscienza dell'altrui nocimento patrimoniale, una volontà preordinata di recare gratuito danno al donante.

Si ritiene in tal senso di aderire alla più recente giurisprudenza di merito, sostenuta da autorevoli interventi dottrinari, secondo cui la domanda di revocazione della donazione per ingratitudine del donatario, fondata sulla specifica ipotesi del grave danno arrecato al patrimonio del donante, richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo dell'interessato, da intendersi nel senso di « malvagio proponimento di danneggiare il donante » e da provarsi, in modo adeguato, da parte di quest'ultimo (Trib. Bologna, sez. I, 27 aprile 2004).

Il fatto, di per sé grave, è rimasto unico nei confronti diretti del padre con il quale indubbiamente i rapporti registrarono un progressivo deterioramento che sfociò nella intrapresa e non accolta azione di inabilitazione intentata dai familiari nei confronti del convenuto. Anche in tal senso si rammenta che l'ingiuria grave che l'art. 801 c.c. prevede quale motivo di revocazione della donazione, consiste in un comportamento con il quale si

rechi all'onore ed al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, sì da rivelare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l'agente, che ripugna alla coscienza comune (Cass., sez. II, 5 novembre 2001 n. 13632).

La condotta del convenuto, da ascriversi anche nell'emergere di più complessivi contrastati rapporti familiari di cui alla riferita istanza di inabilitazione, sembra essere scaturita prevalentemente in un soggetto allora dedito all'uso, più o meno saltuario, di sostanze stupefacenti, successivamente superato come chiaramente emerso nel corso della causa di inabilitazione, e non da una predeterminata e « malvagia volontà » di danneggiare il congiunto che pur lo aveva beneficiato.

L'atto, come risulta dagli esiti della approfondita istruttoria svolta nel procedimento per inabilitazione, sembra scaturito da una coscienza sviata da una condotta di vita dissennata ma che ha avuto un serio momento di resipiscenza, così da escludere una chiara e determinata volontà che non integra i connotati dell'indegnità.

Gli altri episodi dedotti dall'attore non riguardano direttamente costui (sottrazione ed uso di assegni di una delle società afferenti alla comune gestione familiare) bensì il comportamento del convenuto nei confronti del più ampio e cospicuo patrimonio di famiglia verso il quale lo stesso non ha manifestato nel corso degli anni, oramai trascorsi, quell'attenzione e quel connaturale attaccamento che pur il padre avrebbe legittimamente se non preteso almeno atteso.

Le osservazioni che precedono, riguardando il presupposto soggettivo della domanda, inducono a ritenere assorbiti i profili sulla verifica della sussistenza di donazioni indirette, seppur contestate, oggetto della revocazione.

La domanda deve essere rigettata. (*Omissis*)

(1) [2880/324] Donazioni indirette, « malvagità del donatario » e revocazione delle donazioni.

1. La sentenza, va subito detto, non si lascia particolarmente apprezzare né sotto l'aspetto formale (anche a causa di un insistente quanto improprio riferimento all'« indegnità », anziché all'« ingratitudine », del donatario quale causa di revocazione delle donazioni) né sotto quello sostanziale.

In breve, il Tribunale, ritiene, che, nel caso di donazioni indirette di taluni beni (immobili e partecipazioni societarie) fatte dal genitore a favore del figlio, « oggetto dell'eventuale sentenza di revoca possono essere soltanto le erogazioni di denaro e non certo i beni con queste acquisiti per la rilevante ed assorbente circostanza che non possono rientrare nel patrimonio del donante beni che non ne hanno mai fatto parte ».

Non è dato stabilire, in assenza dei necessari riferimenti fattuali, se, nella specie, risulti fondata la qualificazione, alla quale sembra pervenire il Tribunale, di donazioni indirette dei beni sopra specificati (1).

Ma ove si ritenga, come ritiene la sentenza, che si tratti di donazioni indirette di beni e non già di una donazione diretta di denaro, l'effetto della sentenza di revocazione non sembra proprio quello nella stessa specificato.

In proposito, è sufficiente considerare che, secondo quanto dispone l'art. 807 c.c., dedicato agli « effetti della revocazione », « revocata la donazione [...] il donatario deve restituire i beni in natura ».

Conseguentemente, qualora siano revocate le donazioni indirette, dovranno essere restituiti al

(1) Anche se il problema non può certo essere approfondito in questa sede, può dirsi che la donazione indiretta ricorre nell'esborso di una somma di denaro finalizzato all'acquisto di un bene, indifferente restando ai fini della qualificazione donativa che il pagamento del prezzo venga effettuato direttamente dal disponente (presente alla stipulazione tra acquirente e venditore) ovvero dallo stesso beneficiario.

In questo caso, secondo la giurisprudenza più recente, la compravendita costituisce lo strumento per attuare l'arricchimento dell'acquirente quale donazione indiretta del bene il cui valore, al tempo dell'apertura della successione, formerà così oggetto del conferimento in collazione (cfr. Cass. 14 dicembre 2000 n. 15778, in questa *Rivista*, 2001, I, 335).

donante i beni che costituiscono oggetto di tali donazioni anche se non siano formalmente appartenuti al donante.

Mentre, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nessun ostacolo esiste a che, nel caso di accoglimento della domanda di revocazione, i beni donati « tornino ad essere intestati al donante » trattandosi di una conseguenza che discende pianamente dall'art. 807 c.c.

Si può dunque affermare che la « restituzione » di cui parla l'art. 807 c.c. vada propriamente intesa come attribuzione dell'oggetto delle donazioni.

E poiché, ripetesi, nelle donazioni indirette, come quelle che vengono in considerazione nella specie, l'oggetto è rappresentato dai beni e non dal denaro speso per acquistarli, ne discende che, una volta revocate tali donazioni, saranno proprio tali beni a dover essere « restituiti » al donante. (2)

Conclusione quest'ultima alla quale del resto perviene la più recente giurisprudenza di legittimità che la sentenza non solo non contesta ma nemmeno cita (3).

2. Ancora maggiore è la perplessità che suscita la sentenza nella parte in cui esclude la revocabilità per ingratitudine (e non già per indegnità) delle donazioni indirette nella specie poste in essere.

Esponde il Tribunale che il donatario, figlio del donante, aveva sottratto a quest'ultimo taluni minimosaici che aveva poi rivenduto ad antiquari, rendendosi, in tal modo, responsabile di un illecito particolarmente riprovevole non solo per il fatto in sé considerato, ma anche per il soggetto, al tempo stesso padre e donante, a danno del quale l'illecito era stato commesso.

Il Tribunale ha, tuttavia, escluso la ricorrenza, nella specie, del « grave pregiudizio al patrimonio del donante » di cui all'art. 801 c.c. ed ha motivato siffatta esclusione sia con « l'unicità dell'episodio (delittuoso) » che con l'inesistenza di una volontà preordinata di recare « gratuito » (*rectius*: grave) danno al donante.

Anche in proposito diversi sono i motivi di dissenso.

In primo luogo, contrariamente a quanto ritiene la sentenza, l'art. 801 c.c. non richiede affatto, ai fini della revocazione, una pluralità di atti pregiudizievoli al patrimonio del donante ma, solo ed esclusivamente, che il pregiudizio al patrimonio del donante sia « grave » e cioè economicamente rilevante.

E ciò deriva necessariamente o da un singolo atto o da una pluralità di atti tra loro collegati.

In secondo luogo, e ferma restando la imputabilità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2046 c.c. e certamente non esclusa dal mero stato di « concitazione psicologica » accennato dalla sentenza, l'elemento soggettivo dell'illecito revocatorio *de quo* è solo quello del dolo del donatario inteso nel senso di previsione e volizione dell'evento (art. 43 c.p.) (4). Mentre la norma non richiede, e l'interprete non è legittimato ad aggiungere, tenuto anche conto del carattere tassativo della

(2) Incidentalmente si può osservare che ove il rapporto tra donante e donatario si fosse esaurito nella semplice donazione dal primo al secondo della somma di denaro necessaria per il pagamento del prezzo di acquisto degli immobili e delle partecipazioni societarie, il Tribunale, trattandosi di donazione diretta del denaro e non certo di modico valore, avrebbe dovuto dichiararne la nullità per difetto del requisito di forma *ex art.* 782 c.c.

(3) La giurisprudenza ha ravvisato una donazione indiretta nell'ipotesi in cui un soggetto, stipulato un preliminare di compravendita di un immobile in veste di promissario acquirente, paghi il relativo prezzo e sostituisca a sé, nella stipulazione del definitivo con il promittente venditore, il destinatario della liberalità, così consentendo a quest'ultimo di rendersi acquirente del bene ed intestatario dello stesso (Cass. 16 marzo 2004 n. 5333 in questa *Rivista*, 2005, I, 199). Lo stesso Tribunale di Roma (Trib. Roma 6 giugno 2002, in *Giur. merito*, 2003, 2) ha ritenuto che « nella donazione indiretta di un immobile, oggetto della donazione è l'immobile e non il denaro impiegato nell'acquisto ».

(4) Cfr., per tutti, TORRENTE, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da CICU e MESSINEO, XXII, Milano 1956, 564, ad avviso del quale il pregiudizio al patrimonio del donante non deve solo costituire la conseguenza di un comportamento colposo del donatario mentre il dolo va inteso come previsione e volizione dell'evento (art. 43 c.p.) e non già come specifica intenzione di arrecare il pregiudizio. Nello stesso senso, GARDANI CONTURSI LISTI, *Donazioni*, in *Commentario al codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, *Libro secondo delle successioni*, (Art. 769-809), Bologna-Roma 1976, 49. *Contra*, BIONDI, *Le donazioni*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da VASSALLI, IV, Torino 1961, 1062, il quale parla di « malvagio proponimento di danneggiare il donante » come ripreso anche da Trib. Bologna 27 aprile 2004, in *Guida al diritto*, 2004, n. 25, p. 70, citata dalla sentenza annotata.

previsione legale (5), un ulteriore requisito quale quello di un « malvagio proponimento » di danneggiare il donante. Requisito non solo *praeter legem*, ma anche estremamente generico ed indeterminato e di difficile, per non dire impossibile, prova.

Va, dunque, ribadito che la « malvagità », alla quale taluni (e la stessa sentenza) fanno riferimento, esprime solo una valutazione etica della condotta del donatario.

E sotto tale aspetto va riaffermata la necessità di distinguere, in sede interpretativa, la sfera puramente etica da quella propriamente giuridica, evitando di riferire alla seconda giudizi che sono riservati e devono restare riservati alla prima.

RENATO MARINI

(5) Per la tassatività delle singole ipotesi di revocazione, cfr. TORRENTE, *op. cit.*, 558 s.; PALAZZO, *La revocazione per ingratitudine*, in *La donazione*, in *Trattato* diretto da BONILINI, Torino 2001, 1107; TRINGALI, *La donazione*, Torino 2004, 497; SCOGNAMIGLIO G., *La revocazione delle donazioni*, in *Successioni e donazioni* a cura di RESCIGNO, Milano 1994, 364; CASULLI, *Donazione*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 981; BALBI, *La donazione*, in *Trattato di diritto civile* diretto da GROSSO e SANTORO PASSARELLI, II, fasc. 4, Milano 1964, 88. Cfr., in giurisprudenza, Cass. 29 maggio 1998 n. 5310.

Ed è superfluo aggiungere che la tassatività legale delle ipotesi di revocazione esclude l'ammissibilità sia di un'interpretazione estensiva che di quella restrittiva alla quale si perverrebbe aggiungendo un ulteriore requisito a quelli di cui alla previsione legale.